



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

Oggetto: Autotrasporto – Accesso alla professione – Attuazione del Regolamento UE n.1055/2020.

Dal 21 febbraio scorso è direttamente applicabile il Regolamento UE n.1055/2020 sull'accesso alla professione di autotrasportatore e al mercato internazionale del trasporto di merci su strada.

La normativa comunitaria deve essere accompagnata da provvedimenti coordinati con le nuove regole. A tal fine la Legge di delegazione europea, attualmente all'esame del Parlamento, contiene la previsione di specifici decreti legislativi. Nelle more della loro definizione il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con il decreto direttoriale in oggetto ha aggiornato le disposizioni che risultavano superate dal Regolamento comunitario.

Di seguito si evidenziano le varie disposizioni.

Mezzi fino a 1,5 tonnellate – Le imprese che svolgono l'attività con mezzi di peso fino a 1,5 tonnellate hanno l'obbligo di iscrizione all'Albo con la dimostrazione solo del requisito dell'onorabilità.

Mezzi superiori a 1,5 tonnellate – Le imprese che esercitano l'attività con mezzi di peso superiore a 1,5 tonnellate devono essere iscritte al REN e all'Albo e devono dimostrare tutti i requisiti, ossia capacità professionale, capacità finanziaria, onorabilità e stabilimento.

Inizio attività – Per intraprendere l'attività non sono più vigenti vincoli ulteriori rispetto all'osservanza dei requisiti previsti dal Regolamento comunitario.

Requisito dello stabilimento – Il requisito dello stabilimento viene dimostrato secondo quanto previsto dal DM 25.1.2012, per quanto applicabile alla luce del Regolamento; le imprese già operative potranno presentare una dichiarazione sostitutiva di notorietà (il facsimile verrà indicato con una prossima circolare ministeriale) in occasione della dimostrazione annuale del requisito di capacità finanziaria; riguardo alla nuova condizione introdotta dal Regolamento comunitario circa il numero di veicoli e di conducenti proporzionato al numero di operazioni di trasporto effettuate è stato specificato che vengono considerate le operazioni svolte con i veicoli a motore nelle quali l'azienda svolga il ruolo di vettore materiale del servizio; per le imprese che svolgono servizi a collettame (raggruppamento di più partite e spedizioni di peso non superiore a 50 quintali) la condizione è soddisfatta con la titolarità dell'autorizzazione generale postale di cui al D.Lgvo n.261/1999.

Requisito dell'onorabilità – L'onorabilità deve essere sussistente in capo al gestore dei trasporti, ai componenti degli organi societari per le società di capitale e ai titolari e soci per le società di persona, nonché in capo all'impresa stessa in quanto applicabile; al momento le cause che comportano la perdita del requisito restano quelle stabilite dall'articolo 5 del D.Lgvo n.395/2000.

Idoneità finanziaria – Come in precedenza, l'idoneità finanziaria va dimostrata annualmente mediante una attestazione rilasciata da un revisore contabile iscritto al registro tenuto dal consiglio dei dottori commercialisti ed esperti contabili che certifichi un capitale sociale pari a 9.000 euro per il primo veicolo e 5.000 o 900 euro per ogni veicolo supplementare di peso rispettivamente superiore a 3,5 e a 1,5 tonnellate; in alternativa è possibile presentare una garanzia fidejussoria o assicurativa rilasciata da una o più banche, da compagnie di



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

assicurazione o da intermediari finanziari autorizzati; inoltre, in assenza di conti annuali certificati e limitatamente ai primi due anni di attività, le imprese possono dimostrare il requisito con una assicurazione di responsabilità professionale per l'importo dovuto.

Capacità professionale – Fermo restando che il requisito è assolto tramite il gestore titolare dell'attestato di capacità professionale, con l'entrata in vigore del Regolamento comunitario le imprese che operano con veicoli superiori a 2,5 tonnellate che necessitano della licenza comunitaria devono ora avere un gestore titolare dell'attestato di capacità professionale per trasporto merci internazionale; per facilitare l'adeguamento è stato previsto che i gestori di imprese che operano esclusivamente con mezzi superiori a 2,5 e fino a 3,5 tonnellate titolari dell'attestato per il trasporto nazionale che abbiano svolto la funzione continuativamente per un periodo di almeno dieci anni precedenti al 20 agosto 2020 (data di entrata in vigore del Regolamento comunitario) possano ottenere d'ufficio l'abilitazione al trasporto internazionale; è stato inoltre previsto il conseguimento dell'attestato per trasporto merci internazionale attraverso un esame semplificato integrativo per coloro che abbiano un titolo di istruzione secondaria di secondo grado e che al 20 agosto 2020 erano in possesso dell'attestato di frequenza al corso di cui al Decreto n.207/2012 (corso da 74 ore).

RIF. 89 – 2022

